

REGOLAMENTO

della

Fondazione TELETHON Action Suisse (Azione Svizzera)

Per dare seguito alla distribuzione dei fondi provenienti dal Telethon in conformità a quanto definito all'art. 2 dei suoi statuti, il consiglio della Fondazione applicherà le seguenti regole:

1. La Fondazione verserà con priorità i contributi di sostegno agli organismi che hanno come scopo il trattamento e la ricerca nel settore delle malattie neuromuscolari di origine genetica (art. 2 lettera b degli statuti della Fondazione) e più precisamente:
 - l'Association Suisse Romande contre la Myopathie (l'Associazione Svizzera Romanda contro la Miopatia)
 - la Fondation Suisse de Recherche sur les Maladies Musculaires (la Fondazione Svizzera di Ricerca sulle Malattie Muscolari)
 - la Schweizerische Gesellschaft für Muskelkranke (l'Associazione Svizzera per le Malattie Muscolari)

2. Se i fondi disponibili superano gli importi necessari a finanziare le attività dei suoi tre fondatori, la Fondazione potrà devolvere i propri contributi ad altre istituzioni alle condizioni stipulate qui di seguito :

a) l'associazione, la fondazione o l'organismo richiedente deve essere stata/o riconosciuta/o d'interesse pubblico;

b) di regola, essa/o deve beneficiare del sovvenzionamento da parte dell'OFAS;

c) essa/o deve dimostrare che la sua sfera di attività rientra esclusivamente o principalmente in un settore che si occupa degli attacchi derivanti dalle malattie genetiche (ereditarie);

d) essa/o deve presentare al consiglio della Fondazione un progetto concreto, con budget, nell'ambito dell'aiuto alle persone affette da malattie genetiche(ereditarie) o della ricerca in tal campo.

e) essa/o deve impegnarsi ad informare il pubblico dell'assegnazione dei ricavi provenienti dal TELETHON citando quest'ultimo per nome.

L'importo del sussidio di sostegno può tenere conto degli accordi conclusi con l'organismo beneficiario riguardo alle controprestazioni e alla collaborazione da esso forniti per l'organizzazione del TELETHON.

Se il progetto viene accettato, il contributo della Fondazione si limiterà alla parte del budget dell'azione da sovvenzionare che non viene coperta dalle risorse proprie dell'organismo richiedente.

3. La concessione di un sussidio per un determinato anno vale unicamente per l'anno in corso e per la Fondazione non rappresenta alcun obbligo di prolungare o rinnovare il sussidio per uno o più anni.

Le decisioni riguardanti l'assegnazione dei sussidi menzioneranno espressamente il carattere unico e non rinnovabile dell'aiuto concesso.

4. Il presente regolamento viene adottato dal consiglio della Fondazione TELETHON Action Suisse in data 28.08.1996 ed entra in vigore immediatamente.

Fondazione TELETHON Action Suisse

Il presidente :

la segretaria :